

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 – Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.

Art. 2 – Prezzi e imposte

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della prestazione, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge specificatamente applicabili.

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

3.1 Fatturazione

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale secondo la normativa vigente.

L'intestazione, l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore nonché a eventuali altri contributi previsti dalla normativa di settore.

3.2 Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

Art. 4 – Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara di essere in possesso delle licenze, delle autorizzazioni, delle idonee qualifiche professionali e certificazioni per sé e per il personale impiegato, delle abilitazioni richieste dalla legge e dai principi di buona tecnica e dell'adeguato know-how necessario per l'esecuzione della prestazione di servizi oggetto del Contratto. Il Committente, si riserva, comunque, il diritto di verificare il possesso dei requisiti sopra citati.

Art. 5 – Assicurazioni

Il Fornitore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, come richieste nel Contratto

Art. 6 – Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a:

- provvedere all'esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione delle attività stesse ed il Committente, che quindi non potrà esercitare poteri gerarchici direttivi né disciplinari; il Fornitore terrà pertanto indenne il Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi; il Fornitore terrà inoltre indenne il Committente da qualsiasi danno derivante da errore di esecuzione;
- svolgere con diligenza e a regola d'arte i Servizi che verranno affidati per mezzo di specifici ordini applicativi;
- provvedere allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto utilizzando in via esclusiva mezzi, strumenti e macchinari all'uopo necessari; l'uso esclusivo da parte del Fornitore di mezzi, strumenti e macchinari di proprietà del Committente dovrà essere opportunamente disciplinato tra le Parti;
- utilizzare, nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Accordo, beni e strumenti conformi alle normative applicabili in materia (es: marcatura CE, direttiva macchine, ecc.), nonché compatibili con gli impianti e gli ambienti di lavoro del Committente e tali da non arrecare danni agli stessi impianti/ambienti ed in genere ai locali di proprietà dello stesso;
- svolgere i Servizi commissionati dal Committente allocando le risorse necessarie (in termini di profilo professionale, esperienza e quantità) all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nel rispetto della tempistica convenuta;
- mantenere un livello di competitività rispetto ai parametri del mercato di riferimento in termini di costo/efficacia. Al riguardo, il Committente si riserva in qualsiasi momento di verificare, dandone visibilità al Fornitore, il suddetto livello di competitività tramite idonee indagini di mercato;
- garantire continuità nella esecuzione delle attività assicurando sempre livelli di professionalità adeguati, facendo riferimento in particolare al caso in cui si presentino avvicendamenti di risorse del Fornitore per attività in corso, nel qual caso il Committente dovrà essere tempestivamente informata;
- sostituire, nel caso sia necessario, personale già assegnato allo svolgimento di determinate attività, con risorse aventi competenze equiparabili o superiori a quelle della risorsa sostituita ed in grado di svolgere le sue stesse attività;

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

- previo confronto e autorizzazione del committente, sospendere le attività relative ai Servizi richiesti qualora non siano svolte con diligenza ed a regola d'arte sino a quando non siano trovate ed adottate adeguate e concordate misure correttive;
- dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sugli obblighi contrattuali assunti, obbligandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta;
- esercitare tramite un proprio Responsabile (Preposto) un'assidua sorveglianza sull'operato del proprio personale assegnato allo svolgimento dell'attività commissionate; il Preposto dovrà essere fisicamente presente nei luoghi di svolgimento delle attività;
- fornire, e mantenere aggiornato, l'elenco del proprio personale che, per necessità operative legate allo svolgimento dei Servizi, dovesse operare presso una delle sedi del Committente; tale personale dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente e sarà tenuto ad indossare e portare in evidenza un tesserino con la propria fotografia, nome, cognome e nome dell'azienda. Resta fermo il diritto del Committente di rifiutare giustificatamente l'accesso nelle proprie sedi lavorative a personale del Fornitore, non preventivamente autorizzato all'ingresso o a seguito di motivata contestazione scritta.

Art. 7 – Esecuzione attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente

Per l'esecuzione di attività e/o servizi in aree o su impianti del Committente o comunque di pertinenza di questo, il Fornitore è tenuto alla rigorosa osservanza di quanto di seguito specificato.

1) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e subappaltatori, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come le norme tecniche, i regolamenti e le procedure del Committente.

2) Il Fornitore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori e/o servizi oggetto del Contratto.

3) Il Fornitore è tenuto ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti e/o subappaltatori, oltre a ciò che è riportato al punto 1), ogni disposizione che venga impartita dal Committente relativa:

3.1) alla temporanea sospensione del lavoro e/o del servizio per particolari esigenze connesse alle attività del Committente;

3.2) alle misure e cautele da osservarsi in dipendenza di rischi specifici inerenti all'ambiente in cui il lavoro e/o il servizio deve svolgersi;

3.3) al rispetto delle segnalazioni e protezioni poste in luogo in ordine ai rischi di cui al punto 3.2).

Per il recepimento ed il rispetto delle disposizioni in questione (o di ogni altra concernente il lavoro e/o il servizio) si intende delegato ad ogni effetto civile e penale il "Responsabile del "servizio" (ovvero il "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nel Contratto e/o relativa documentazione allegata al Contratto) che il Fornitore è tenuto a nominare e del quale deve fornire il nome al Committente all'atto della conferma del Contratto.

Il Fornitore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del soggetto di cui al capoverso che precede, con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire quest'ultimo in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.

4) Il Fornitore nominerà un proprio incaricato al quale affidare il compito di impartire le disposizioni previste al precedente punto 3). Detto incaricato potrà coincidere con il "Responsabile del servizio" (ovvero "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nella documentazione contrattuale).

5) L'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto sarà consentito al personale dipendente del Fornitore solo se in possesso di un documento di riconoscimento rilasciato dal Fornitore stesso che dovrà essere esibito a semplice richiesta.

Tale documento dovrà essere munito di fotografia e dovrà attestare l'appartenenza all'Impresa, la qualifica e la posizione assicurativa nonché tutte le informazioni previste dalla vigente normativa.

6) Ove contrattualmente previsto o espressamente richiesto dal Committente, l'accesso alle zone di lavoro, ad impianti o parti di impianto per il personale dipendente del Fornitore e/o suoi subappaltatori è subordinato alla stesura di verbali di consegna da cui risulti che il "Responsabile del servizio" (ovvero "Rappresentante del Fornitore per il Contratto" o soggetto altrimenti definito nel Contratto) per conto del Fornitore:

6.1) ha effettuato un sopralluogo sull'area nella quale dovranno essere condotti le attività e/o i servizi ed ha preso atto dei rischi specifici connessi all'attività del Committente;

6.2) ha concordato con il Committente le misure e le cautele per segregare e rendere agibili in sicurezza le zone o l'impianto o parti di impianto affidategli;

6.3) ha controllato e verificato che l'esecuzione delle misure di cui al precedente punto 6.2) sia stata effettuata a perfetta regola d'arte.

Art. 8 – Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 9 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 9 – Termini

Qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a svolgere le attività commissionate anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'art. 14 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini da parte del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

Art. 10 – Importo del Contratto – Diritto di recesso

Nei contratti "a misura" l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Senza obbligo di preavviso né di indennizzo a carico del Committente, costui potrà recedere al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- a) mutate esigenze economico – organizzative o sopravvenute valutazioni connesse all'attività oggetto dell'incarico tali da rendere non più utili per il Committente le prestazioni contemplate nel Contratto;
- b) raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;
- c) decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle prestazioni fino ad allora eseguite.

Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Le attività regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i prezzi contrattuali. Per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza conseguenze economiche, ovvero l'ammontare documentato delle conseguenze stesse, se più vantaggioso per il Committente.

L'eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende contenuto nel valore del 3% delle opere non eseguite a regola d'arte alla data del recesso. Questa percentuale è massima e il Fornitore l'accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

Oltre al corrispettivo contrattualmente previsto, potrà essere corrisposto al Fornitore unicamente il rimborso delle sole spese vive che siano state previamente autorizzate dal Committente e per le quali vengano trasmessi al Committente documenti giustificativi dell'interesse dell'importo da rifondere.

Art. 11 - Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali o la mancata esecuzione totale o parziale siano dovuti ad accertate cause di forza maggiore il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente. Resta salvo il diritto del Committente di risolvere il contratto nei termini di cui all'art. 14 delle presenti Condizioni Generali.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza richiesta per l'esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente riconducibili alla sfera di azione del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte la esecuzione a regola d'arte del Contratto. Qualora la impossibilità sia parziale, spetterà al Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all'esecuzione della parte del Contratto non resa impossibile.

L'esimente della forza maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attività su di esso gravanti a norma del Contratto.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento di una o più delle attività di Contratto è possibile solo qualora sia preventivamente autorizzato dal Committente.

Per la richiesta di autorizzazione il Fornitore dovrà impiegare gli strumenti ed i canali definiti dal Committente, che potrà rifiutare l'autorizzazione, oltre che nei casi previsti ex lege e/o per ragioni attinenti al subappaltatore individuato, anche nel caso in cui le richieste vengano inviate in modalità non idonee.

Il Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e garantire che l'eventuale subappaltatore utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l'ottemperanza dello stesso subappaltatore alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che il subappaltatore rispetti le norme previste nelle presenti Condizioni Generali e/o nel Contratto, richiamandone i contenuti all'interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato.

Il Fornitore rimane comunque unico responsabile nei confronti del Committente, anche per eventuali inadempimenti del subappaltatore.

Il Committente si riserva il diritto di revocare motivatamente le autorizzazioni eventualmente concesse; resta inteso che in caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto, il Fornitore dovrà, senza indugio, riprendere in carico le attività che avevano formato oggetto dell'autorizzazione medesima.

Il Committente potrà indicare nel Contratto i casi in cui non sia possibile ricorrere al subappalto a cascata.

Restano ferme le norme speciali eventualmente previste (es. Codice dei Contratti Pubblici ove applicabile).

Art. 13 – Ispezioni, garanzia ed effetti delle penali

Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dei servizi prestati. È facoltà del Committente verificare che i servizi prestati abbiano le caratteristiche concordate.

Ai fini di cui sopra, il Committente ha diritto di chiedere in ogni momento informazioni ed aggiornamenti in merito all'andamento delle attività svolte e di verificare le procedure adottate dal Fornitore per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

È riservata al Committente l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

Le modalità dei controlli saranno stabilite dal Committente a seconda dei casi: essi potranno essere effettuati anche durante l'esecuzione della prestazione e a "campione".

Al fine di garantire la continuità dei Servizi e consentire la prestazione degli stessi secondo i canoni di diligenza previsti per incarichi analoghi, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

Salvo i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, qualora i servizi non corrispondano esattamente alle previsioni contrattuali ed alle caratteristiche concordate, i controlli - ove possibile - dovranno essere ripetuti, fatto salvo il diritto del

Committente di risolvere il Contratto per fatto e colpa del Fornitore in relazione a difformità di notevole importanza dei servizi resi.

Qualora la ripetizione dei servizi difformi comporti il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti, sono applicabili le eventuali penali per il ritardo nell'adempimento.

Ferma restando l'applicazione degli articoli 1667 e 1668 Codice Civile e delle altre norme di legge, il Fornitore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi che dovessero rilevarsi entro 24 mesi dal completamento dell'opera o dei servizi oggetto del Contratto e dalla relativa verifica di conformità. In tali casi, il Committente dovrà denunciare i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
- 4) ritardo nell'esecuzione dei servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
- 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali;
- 6) perdita delle licenze o autorizzazioni indicate nell'art. 4 delle presenti Condizioni Generali;
- 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, Cassa Edile, ecc. per il personale del Fornitore o degli eventuali subappaltatori utilizzato nel cantiere del Committente;
- 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore o degli eventuali subappaltatori alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell'art. 7 delle presenti Condizioni Generali;
- 9) violazione del Patto d'Integrità, sottoscritto in fase di prequalifica del Fornitore, e i contenuti del quale il Fornitore espressamente conferma come validi e attuali al momento della sottoscrizione del Contratto, impegnandosi

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

a mantenere una completa ottemperanza al Patto medesimo per tutta la durata del Contratto;

10) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali;

11) inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali;

12) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni Generali;

13) violazione di una o più delle previsioni di cui all'art. 25 delle presenti Condizioni Generali;

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del Contratto per fatto o colpa del Fornitore, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da quanto dovuto a terzi per Servizi non eseguiti per fatto e colpa del Fornitore. Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

In tutti i casi di passaggio a fornitore terzo indicato dal Committente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dal Committente stesso per il buon esito del passaggio.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del Contratto e del credito

Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della prestazione dei servizi non può essere ceduto (art. 1260, secondo comma, Codice Civile).

Art. 16 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva

È a totale carico del Fornitore tutto quanto necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto.

Il Fornitore resta l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro.

Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettuare presso il Fornitore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest'ultimo delle normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis Codice Penale. Tale facoltà di controllo del Committente include anche la possibilità di richiedere al Fornitore ogni documentazione relativa ai rapporti con i propri Ausiliari, come più oltre definiti nella presente clausola, inclusa la documentazione retributiva e contributiva.

Quanto precede vale anche nel caso in cui il Fornitore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari (di seguito gli "Ausiliari") si intendono anche tutti i:

- (a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
- (b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, anche a cascata, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte del Fornitore;
- (c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di cui alla lettera che precede.

Il Fornitore resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.

Qualora uno o più Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, il Fornitore terrà integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All'uopo, il Fornitore presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ove applicabile, il Fornitore manterrà il Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività del Fornitore medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualità di mancata o parziale corresponsione, da parte del Fornitore (o dei Subappaltatori e/o dei Subcontraenti), di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (nessuno escluso, comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

relazione alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell'ambito dell'appalto commissionato dal Committente, nonché in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza.

Il Fornitore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti e/o dall'Erario, a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente al Fornitore stesso, compreso l'importo della fidejussione qualora previsto in Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle eventuali spese legali da quest'ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari del Fornitore (a titolo esemplificativo, le spese legali relative ai giudizi radicati ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile ovvero ex art. 29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.); a tal fine il Fornitore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso al Fornitore, compreso l'importo della fidejussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette spese legali.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che quest'ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari del Fornitore stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d'ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l'importo della fidejussione qualora prevista in Contratto. Se il Fornitore è formato da due o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all'adempimento del Contratto, inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile.

Fermo quanto previsto dal Patto di Integrità di A2A, il Fornitore è inoltre obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a verificare.

Art. 17 - Proprietà intellettuale

Ai sensi del Contratto, è definito "Asset IP", a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualunque brevetto, marchio, segno distintivo, domanda di deposito di marchio, domanda di brevetto pendente, modello d'utilità, invenzione, metodo, segreto commerciale, diritto

d'autore, software, progetto o modello di software, apparecchiatura, tecnologia, know-how, informazione, documento, elaborato, disegno, lay-out, piano, programma informatico, così come le relative copie, e qualunque altra creazione intellettuale od opera dell'ingegno suscettibile di tutela legale ai sensi della normativa sulla proprietà industriale e del diritto d'autore e diritti connessi.

Ai sensi del Contratto, è definito "IP Foreground" qualunque Asset IP sviluppato dal Fornitore e acquisito dal Committente nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara espressamente e garantisce di avere la piena titolarità e/o la legittima disponibilità del proprio Asset IP e che il suo impiego nell'ambito del Contratto non viola preesistenti diritti di terzi. A tal proposito, il Fornitore conviene che resterà a proprio esclusivo carico l'eventuale pagamento dei diritti e dei compensi dovuti a titolo di licenza o concessione del proprio Asset IP. Il Committente si riserva, inoltre, il diritto di richiedere al Fornitore la documentazione e/o eventuali attestazioni, nonché copia delle licenze ottenute dell'Asset IP messo a disposizione del Committente, che dovranno risultare regolarmente registrate.

Il Fornitore dichiara espressamente e garantisce che non esistono contratti, accordi, licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti o altre circostanze che impediscano o possano impedire al Committente di utilizzare e/o godere dell'Asset IP utilizzato per la, connesso o collegato alla, esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere integralmente indenni il Committente e le società appartenenti al Gruppo del Committente, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., nei confronti di terzi, da qualsivoglia responsabilità derivante dall'uso improprio, da parte del Fornitore, ivi inclusa l'eventuale violazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, dell'Asset IP che il Fornitore medesimo decidesse di mettere a disposizione del Committente. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a risarcire il Committente e le società appartenenti al Gruppo del Committente di tutti i danni e pregiudizi, diretti o indiretti, patiti e/o patienti, derivanti dalle predette violazioni e/o da eventuali contestazioni di terzi. Qualsiasi reclamo, giudiziale o stragiudiziale, avanzato nei confronti del Fornitore da parte di terzi e relativo all'Asset IP dovrà essere immediatamente comunicato al Committente.

Le Parti convengono espressamente quanto segue:

- a) ciascuna Parte rimarrà titolare esclusiva, ognuna per quanto di rispettiva pertinenza, del proprio Asset IP impiegato nell'esecuzione del Contratto;
- b) l'Asset IP di proprietà del Committente e/o delle società appartenenti al Gruppo del Committente e comunicato e/o consegnato al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto dovrà essere utilizzato dal Fornitore medesimo

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

esclusivamente a tal fine e dovrà essere restituito al Committente al termine o alla risoluzione del Contratto o in tempo anteriore qualora non ne sia più richiesto l'uso per l'esecuzione del Contratto medesimo, osservando in ogni momento cautele adeguate per il trattamento, l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni;

c) l'Asset IP di proprietà del Fornitore necessario per l'esecuzione del Contratto sarà messo a disposizione del Committente mediante licenza gratuita, irrevocabile, a tempo indeterminato per tutto il territorio mondiale e con facoltà di sublicenza alle società del Gruppo del Committente, anche solo partecipate;

d) l'IP Foreground, così come le tecnologie e i metodi scaturenti dallo svolgimento delle Attività Oggetto del Contratto, saranno di proprietà esclusiva del Committente, che diventerà automaticamente il proprietario di qualsiasi opera, lavoro, disegno, documento, progetto e/o risultato generato di volta in volta durante l'esecuzione del Contratto, senza alcun incremento dei corrispettivi di Contratto. Tutte le pretese del Fornitore a riguardo si intendono soddisfatte con i corrispettivi medesimi;

e) qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente consegnasse al Fornitore prodotti, campioni e/o specifiche tecniche ai fini dell'esecuzione del Contratto medesimo, il Fornitore non potrà in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, ricorrere al reverse engineering, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Committente, di detti prodotti, campioni o specifiche tecniche e dovrà garantire che tali divieti siano rispettati anche dalle persone coinvolte dal Fornitore stesso nell'esecuzione del Contratto e da tutti gli eventuali subappaltatori, subcontraenti e/o altri ausiliari comunque incaricati, anche indirettamente (ove il Contratto ammetta il subappalto a cascata) dal Fornitore medesimo.

È fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare i marchi, loghi e/o segni distintivi del Committente, nonché di sfruttare commercialmente la circostanza di fornire servizi al Committente medesimo, senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo.

In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, che hanno natura essenziale, il Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto del Committente ad ogni azione ed al risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 - Condizioni dei lavoratori del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni (i "Lavoratori"), costituenti oggetto dei contratti stipulati con una o più delle società del Gruppo A2A, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili, alla data odierna, alla categoria e nella località in cui si svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il Fornitore è tenuto a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del presente contratto) aventi ad oggetto l'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria e le ferie.

Il Fornitore è tenuto, altresì, a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell'esecuzione del presente contratto) in materia di sicurezza e igiene di lavoro.

Il Fornitore si impegna a non sottoporre i Lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle assicurazioni dei Lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché delle norme applicabili ai Lavoratori che potranno eventualmente essere emanate in tale materia nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Il Committente avrà il diritto di svolgere ispezioni, condurre attività di audit ed effettuare ogni altra verifica che riterrà opportuna per verificare il rispetto da parte del Fornitore delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo.

Il Fornitore si impegna a verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo da parte di propri eventuali sub-appaltatori. Resta fermo quanto previsto nel Patto d'integrità.

Il Fornitore è tenuto a prestare completa e tempestiva cooperazione al Committente in relazione a qualsiasi controllo, audit o verifica dal medesimo promossi, anche mettendo a disposizione del Committente la documentazione dal medesimo richiesta, anche in relazione ai rapporti con i propri eventuali sub-appaltatori. La violazione di una o più delle previsioni di cui al presente articolo darà facoltà al Committente di risolvere il Contratto. In caso di mancata cooperazione del Fornitore, anche in relazione alla documentazione relativa ai suoi eventuali sub-appaltatori, nonostante i solleciti ricevuti, sarà facoltà del Committente sospendere i pagamenti contrattualmente dovuti, sino all'ottenimento di quanto richiesto dal Committente.

Art. 19 - Sicurezza delle Informazioni

Il Fornitore garantisce la sicurezza delle informazioni che vengono fornite o utilizzate nell'esecuzione della

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

prestazione, nonché il rispetto delle normative vigenti applicabili, dei principali standard di settore e delle policy del gruppo A2A relative alla sicurezza, impegnandosi ad adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative necessarie a preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, delle risorse e dei servizi di cui viene a conoscenza e a contatto durante lo svolgimento della propria attività in esecuzione della prestazione. A tal fine il fornitore dovrà attenersi alle istruzioni e alle procedure messe a disposizione dal gruppo A2A, facendo espressa richiesta di averne copia o indicazione di reperimento qualora non fossero state rese disponibili, ma in ogni caso mettendo in atto tutte le iniziative necessarie secondo un operatore diligente del settore ad intercettare, contenere e segnalare prontamente ad A2A eventuali minacce, azioni anomale e/o attacchi informatici, che possano riguardare la sua sfera di attività nell'ambito delle prestazioni che svolge.

Art. 20 - International trade compliance

Con riferimento alla prevenzione e al contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, A2A S.p.A. e le società che vi fanno capo (di seguito, "il Gruppo A2A") hanno adottato un programma di "International Trade Compliance" che mira ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti in materia di controlli all'esportazione e sanzioni economiche. È politica del Gruppo A2A osservare scrupolosamente tali leggi e regolamenti, che includono la normativa italiana e dell'Unione europea, nonché gli atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU") e la normativa degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito che impongono sanzioni economiche, finanziarie e commerciali, embarghi, blocchi o altre misure restrittive del commercio o della disponibilità di beni e/o della libertà di movimento (di seguito, "Sanzioni"), quando applicabili, fermo restando il rispetto del Regolamento (CE) 2271/1996, come da ultimo modificato (c.d. "Regolamento di Blocco"). Il Gruppo A2A non intende intrattenere alcuna relazione con qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sia destinatario di Sanzioni (di seguito, "Soggetto Sanzionato") ovvero di soggetti che, direttamente o indirettamente, siano di proprietà di o controllati da, o che agiscono a nome o per conto di, uno o più Soggetti Sanzionati.

Sottoscrivendo il Contratto, il Fornitore

(i) dichiara e garantisce:

- di non essere un Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto e/o controllato da, o di non agire a nome o per conto di, uno o più, Soggetti Sanzionati. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione riguardante le eventuali designazioni del Fornitore medesimo e/o delle persone

fisiche, persone giuridiche, enti e/o organismi che possiedono e/o controllano il Fornitore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto;

- di non aver acquistato e che non acquisterà beni e/o parti di beni destinati al Gruppo A2A da Soggetti Sanzionati e/o, con particolare riferimento alle misure restrittive di carattere merceologico e di export control, in violazione di una qualsiasi Sanzione;

- di non utilizzare, direttamente o indirettamente, gli importi corrisposti dalle società del Gruppo A2A con lo scopo di finanziare Soggetti Sanzionati;

- di non qualificarsi come persona, entità o organismo con un collegamento con la Russia di cui all'articolo 5 duodecies (1) del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ovvero di non essere:

- a) cittadino russo, né una persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;

- b) persona giuridica, entità o organismo i cui diritti di proprietà sono posseduti direttamente o indirettamente per più del 50 % da un'entità di cui alla precedente lettera a);

- c) persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alle lettere a) o b) di cui sopra.

- di non coinvolgere nella propria catena di fornitura soggetti che presentano un legame con la Russia di cui al punto precedente;

(ii) accetta che il Committente avrà facoltà di risolvere ipso facto il Contratto, con oneri e spese, incluse eventuali penali, a carico del Fornitore, ove rilevi che una o più delle dichiarazioni di quest'ultimo di cui al precedente punto (i), in qualsiasi momento dell'esecuzione del Contratto, non siano veritiere, con particolare riferimento all'eventualità che il Fornitore sia un Soggetto Sanzionato o un soggetto che, direttamente o indirettamente, sia di proprietà di o controllato da, o che agisca a nome o per conto di, uno o più Soggetti Sanzionati.

Art. 21 - Osservanza della legge in generale e Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Contratto è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato,

Ciascuna Parte dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del Decreto 231/01;
- di impegnarsi ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del D.lgs. 231/2001;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il presente Contratto potrà – ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali etc.) - essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima, ferme le penali di Contratto previste, sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per tutte le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 22 – VITP

L'esecuzione delle attività/della fornitura oggetto del Contratto è subordinata alla previa verifica, da parte del Committente, della documentazione richiesta per gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore dovrà trasmettere tutta la documentazione di cui al periodo che precede tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dal Committente. L'omesso invio della documentazione stessa o la sua inidoneità, accertata dal Committente a proprio insindacabile giudizio, precluderà l'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni e costituirà inadempimento contrattuale a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà altresì trasmettere, sempre tramite piattaforma digitale, la documentazione di cui al comma che precede relativa a ciascuno dei propri subappaltatori

e/o subaffidatari comunque incaricati. L'omesso invio della documentazione stessa o la sua inidoneità, accertata dal Committente a proprio insindacabile giudizio, precluderà l'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni e costituirà inadempimento contrattuale a carico del Fornitore.

Art. 23 – Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta, anche utilizzando supporti elettronici. A questo proposito, entrambe le parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare tutte le procedure, più adatte secondo gli standard tecnologici di settore, per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l'identificazione e la neutralizzazione dei virus/attacchi informatici di qualunque natura e genere. Nessuna comunicazione relativa al Contratto può essere validamente effettuata mediante i c.d. social media, né attraverso applicazioni di messaggistica istantanea (a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Whatsapp", "Signal", "Telegram").

Art. 24 – Informazioni confidenziali

Il Fornitore è tenuto a mantenere sempre riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dei Servizi, così come quelle assunte in fase selettiva, adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela e al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.

Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, tutte le notizie, i dati, la conoscenza e l'esperienza tecnologica, i disegni, le specifiche e le caratteristiche di progetti, apparecchiature, strumenti, materiali, sistemi informativi, database, architetture di sistema, accordi di commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente dal Committente o comunque acquisiti durante le visite od altri contatti effettuati per loro conto. In particolare, fatta salva l'esplicita autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Committente, al Fornitore è fatto divieto di cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto delle informazioni confidenziali a terzi, così come non è consentito -a meno di esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente- riferirsi pubblicamente al Committente o spenderne il nome, anche a titolo di riferimento, e/o menzionare specifici dipendenti e/o collaboratori del Committente.

Il Fornitore è tenuto a rispondere nei termini indicati nel presente articolo anche per l'operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e degli altri ausiliari comunque definiti.

CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 25 - Conformità alla normativa sull'Intelligenza Artificiale

Il Fornitore dichiara:

- (i) che ogni sistema di Intelligenza Artificiale (IA) fornito o utilizzato, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è conforme alle normative vigenti applicabili, incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e la Legge n. 132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale del 23 settembre 2025 s.m.i;
- (ii) che ogni sistema di IA ad alto rischio eventualmente fornito o utilizzato è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste dal Capo III, sezione 2 dell'AI Act, ove applicabile, e che siano pienamente rispettati i requisiti di trasparenza, affidabilità, sicurezza, supervisione umana e monitoraggio continuo durante l'intero ciclo di vita del sistema;
- (iii) che, qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto entrino in vigore ulteriori obblighi normativi relativi alla conformità dei sistemi di IA, adeguerà, aggiornerà o sostituirà tempestivamente tali sistemi, incluse eventuali modifiche tecniche, documentali e gestionali necessarie a garantirne la piena conformità alle normative applicabili, ove tali modifiche dovessero richiedere una variazione del corrispettivo informerà tempestivamente il Committente;
- (iv) di farsi carico del supporto necessario per garantire la conformità del Committente agli eventuali obblighi normativi derivanti dall'utilizzo, messa a disposizione o distribuzione dei sistemi di IA forniti, inclusa la cooperazione con le autorità competenti e la fornitura della documentazione necessaria per il monitoraggio e la tracciabilità;
- (v) di garantire la completezza, chiarezza e aggiornamento delle istruzioni relative all'utilizzo dei sistemi di IA forniti, assumendosi ogni responsabilità per danni derivanti da istruzioni incomplete o non conformi e impegnandosi a rettificare tempestivamente eventuali carenze riscontrate;
- (vi) di impegnarsi, per la durata del Contratto, a monitorare e comunicare tempestivamente gli aggiornamenti tecnici e di sicurezza necessari a mantenere la conformità dei sistemi di IA forniti;
- (vii) che qualsiasi costo, sanzione o danno derivante dalla mancata conformità dei sistemi forniti, alle certificazioni/autocertificazioni rese o alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo sarà integralmente a carico del Fornitore.

Il Fornitore si assume altresì la responsabilità per qualsiasi danno diretto causato dai sistemi di IA forniti, sviluppati,

integrati, messi a disposizione o utilizzati per l'esecuzione del contratto, impegnandosi a garantire la manutenzione proattiva dei sistemi e la responsabilità lungo l'intera catena di fornitura, salvo che tali danni derivino da un uso improprio chiaramente non conforme alle istruzioni fornite o da modifiche non autorizzate dal Fornitore in forma scritta dei sistemi effettuate dal Committente o da terzi e a condizione che:

- (a) il Committente abbia rispettato tutte le norme applicabili, ivi incluso il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sia con riferimento al suo utilizzo che ai relativi obblighi di alfabetizzazione del proprio personale (articolo 4) in merito al prodotto fornito, alla sua natura ed ai limiti normativi applicabili;
- (b) il Committente abbia informato, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal momento in cui il Committente venga a conoscenza dell'episodio che ha generato il pregiudizio, fornendo tutti i dettagli necessari per l'identificazione del problema;
- (c) il Committente abbia immediatamente interrotto l'utilizzo del prodotto oggetto del pregiudizio. Il Fornitore si obbliga altresì a fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità, inclusi certificati, rapporti di valutazione e dichiarazioni richieste dalle normative applicabili.

Il Committente si riserva il diritto di effettuare audit, ispezioni e verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo, previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il Fornitore si impegna a garantire piena collaborazione, fornendo tempestivo accesso alle informazioni e documentazione richieste, e ad assicurare analogo rispetto delle disposizioni da parte di eventuali subappaltatori e soggetti terzi coinvolti, a condizione che:

- (x) tali ispezioni non interferiscano con l'ordinaria attività commerciale del Fornitore;
- (y) e vengano effettuate nel rispetto degli orari di apertura degli uffici;
- (w) abbiano ad oggetto esclusivamente la documentazione oggetto del relativo contratto;
- (z) siano effettuate da consulenti terzi, selezionati e vincolati alla riservatezza, non concorrenti del Fornitore.

Il mancato rimedio, entro il termine ex art 1454 c.c. ad una contestazione di una violazione di una o più delle disposizioni di cui al presente articolo darà facoltà al Committente di risolvere ipso facto il Contratto, con oneri

**CONDIZIONI GENERALI
PER CONTRATTI DI SERVIZI VARI
(Marzo 2026)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

e spese a carico del Fornitore. In tal caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei termini di legge.

Art. 26 – Varie

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere al Fornitore, non limitano né tantomeno escludono le responsabilità di quest'ultimo che resta l'unico soggetto tenuto all'esecuzione a regola d'arte del Contratto.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 27 – Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e il Fornitore relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano.

Luogo, data

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

- art. 3 - Fatturazione e pagamenti;
- art. 8 - Ritardo nell'adempimento;
- art. 9 - Termini;
- art. 10 - Importo del Contratto - Diritto di recesso;
- art. 12 - Subappalto;
- art. 14 - Clausola risolutiva espressa;
- art. 15 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
- art. 16 – Rispetto della normativa in materia di lavoro e clausola di manleva;
- art. 17 - Proprietà intellettuale;
- art. 18 - Condizioni dei lavoratori del Fornitore;
- art. 20 – International trade compliance;
- art. 24 – Informazioni confidenziali;
- art. 25 - Conformità alla normativa sull'Intelligenza Artificiale;
- art. 27 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Il Fornitore